

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 8 ottobre 2015) 23 ottobre 2015, n. 42764

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente –
Dott. GALLO Domenico – rel. Consigliere –
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –
Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere –
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

parte civile R.P., nato il (OMISSIS);

nei confronti di:

M.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza 23/12/2014 del Gup presso il Tribunale di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito per l'imputato, l'avv. Iovino Massimiliano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 23/12/2014, il Gup presso il Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di M. F. in ordine all'imputazione di usura aggravata perchè il fatto non costituisce reato.

2. A M.F. veniva contestato il delitto di "usura aggravata p. e p. dall'art. 644 c.p., comma 1 e comma 5, nn. 1 e 3, perchè quale responsabile della filiale di (OMISSIS) a fronte della stipula nel 2008 con la società (OMISSIS) di un contratto di conto corrente avente numero (OMISSIS), in corrispettivo dell'erogazione di denaro e dell'apertura della linea di credito connessa alla stipula del citato rapporto bancario, si faceva corrispondere interessi ad un tasso usurario applicando al citato rapporto, nei conteggi relativi al 4 trimestre 2011, oltre alla commissione di massimo scoperto anche la commissione di disponibilità che determinava nel citato periodo l'applicazione di un tasso effettivo pari al 36,29% rispetto ad un margine soglia del periodo stabilito nel 23,41%. Con l'aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di una attività bancaria ed in danno di una società che si trovava in stato di bisogno essendo a lui nota la situazione di sofferenza aziendale e la conseguente carenza di liquidità che rendevano necessario il ricorso al credito per garantire all'impresa continuità e per garantire il sostentamento familiare. Reato commesso a (OMISSIS)".

3. Il Gup, all'esito dell'udienza preliminare, rilevava come nel trimestre oggetto di contestazione ed anche in quello precedente, si fosse determinato uno sfioramento rispetto al tasso soglia individuato dalla legge. Reputava, tuttavia, che, in assenza di specifici elementi di prova, non si potesse riconoscere un atteggiamento doloso in testa all'imputato, direttore pro tempore della filiale dell'Istituto bancario. Di conseguenza dichiarava non doversi procedere perchè il fatto non costituisce reato per carenza dell'elemento soggettivo.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso la parte civile R. P. per mezzo del difensore munito di procura speciale. Al riguardo eccepisce che alla luce della consulenza tecnica realizzata dal prof. I.M., consulente della

parte offesa, nel rapporto di c/c l'Istituto di credito aveva travalicato i limiti del tasso legale per ben 17 trimestri su 74 analizzati. Tali conclusioni risultavano confermate anche dalla perizia effettuata in sede civile.

Trattandosi di sfioramento prolungato, non risultavano fondati i dubbi manifestati dal Gup circa la consapevolezza in testa al direttore pro tempore della filiale bancaria della natura usuraria dei tassi praticati.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei limiti di quanto segue.

2. Preliminarmente occorre rilevare che l'imputazione sollevata nei confronti di M.F., nella qualità di direttore pro tempore della filiale di (OMISSIS) della banca UNICREDIT riguarda esclusivamente lo sfioramento del tasso soglia per il 4 trimestre 2011. Pertanto non possono essere prese in considerazione le doglianze della parte civile ricorrente circa l'esistenza di diversi e più prolungati periodi in cui si sarebbe verificato lo sfioramento del tasso soglia.

3. In punto di diritto occorre avere riguardo alla natura della sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p.. La regola di giudizio che governa la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup all'esito della fase dell'udienza preliminare è quella inerente alla prognosi di non evoluzione in senso favorevole all'accusa del materiale probatorio raccolto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45046 del 11/11/2008 Cc. Rv. 242222). Con una successiva pronuncia questa Corte ha ribadito che: "La previsione di cui all'art. 425 c.p.p., comma 3, – per la quale il G.u.p. deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori – è qualificata dall'ultima parte del suddetto comma terzo che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto – e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato – può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22864 del 15/05/2009 Cc. (dep. 03/06/2009) Rv. 244202). In seguito questa Sezione ha ulteriormente precisato che il giudice dell'udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell'art. 425 c.p.p., comma 3, deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell'imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45989 del 18/10/2013 Cc. (dep. 15/11/2013) Rv. 257309; Sez. 2, Sentenza n. 48831 del 14/11/2013 Cc. (dep. 05/12/2013) Rv. 257645).

4. Tanto premesso, le conclusioni raggiunte dal Gup circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo non sono coerenti con i limiti del giudizio prognostico dell'udienza preliminare in quanto non si può escludere che dallo sviluppo del dibattimento possano emergere elementi che consentano di diversamente qualificare l'elemento soggettivo in relazione alla condotta dell'imputato, direttore pro-tempore della Filiale UNICREDIT ed alle cause che hanno determinato lo sfioramento del c/c intestato a R.P.. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2015